

ALLEGATO VI

MODELLO DI ACCORDO TRA IL BENEFICIARIO ED IL PARTECIPANTE PER LA MOBILITÀ INDIVIDUALE ERASMUS+

Codice Progetto: [2025-1-IT02-KA121-SCH-000331786]

Settore: Istruzione scolastica

Tipologia di mobilità:

Corso di formazione strutturato

PREAMBOLO

Il presente Accordo ("**Accordo**") è stipulato tra le seguenti parti:

da una parte,

l'Organizzazione

I.C. 1 Bologna

Via De Carolis, 23 Bologna

boic808009@istruzione.it

OID: E10199503

di seguito denominato "**l'Organizzazione**"
rappresentato ai fini della firma del presente accordo da:
Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela Alessandra Milella

e

dall'altra parte

il **Partecipante**

Cognome:

Nome:

Data di Nascita:

Indirizzo completo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Conto corrente dove può essere accreditato il supporto sotto forma di rimborso:

Intestatario del conto:

Denominazione dell'Istituto di credito:

Clearing/BIC/SWIFT:

IBAN:

di seguito denominato "**il partecipante**"

hanno concordato di stipulare il presente Accordo.

L'Accordo è costituito da:

Termini e condizioni

Allegato: Contratto formativo Erasmus+¹

Quanto riportato in Termini e Condizioni prevale sulle disposizioni di cui all'Allegato.

¹ Non è obbligatorio che l'Allegato sia firmato in originale. Copie scannerizzate di firme e firme elettroniche possono essere accettate, a seconda della legislazione nazionale.

TERMINI E CONDIZIONI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

- 1.1. L'Accordo dispone i diritti e gli obblighi e i termini e le condizioni applicabili al contributo accordato per intraprendere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2. L'Organizzazione eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.3. Il Partecipante accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi, come specificato nell'Articolo 3, e si impegna ad effettuare la mobilità come descritto nell'Allegato.
- 1.4. Qualsiasi modifica o integrazione a questo Accordo dovrà essere concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale per lettera o per mail. Una modifica entra in vigore il giorno della firma (o del riconoscimento) della parte ricevente. Una modifica ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore o altra data specificata nella modifica stessa.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA

- 2.1 Il presente Accordo copre il periodo dal 01/07/2026 al 31/07/2026.
(Il calendario dettagliato della mobilità è descritto nell'Allegato di questo Accordo.)

ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO E ALTRI CONTRIBUTI

Il contributo finanziario è calcolato seguendo le regole di finanziamento indicate nella Guida al Programma Erasmus+ (vers. 2025).

- 3.1 Il partecipante riceverà un contributo finanziario dai fondi europei Erasmus+ per 7 giorni.
- 3.2 Il partecipante può inviare una richiesta di prolungamento di [2] giorni della durata della mobilità fisica, entro il limite definito dalla Guida al Programma Erasmus+ 2025 [*che dovrà essere completato dal beneficiario in accordo con le regole definite dalla guida al Programma Erasmus+*] Se l'organizzazione accetta per scritto l'estensione di durata del periodo di mobilità, l'Accordo sarà modificato di conseguenza.
- 3.3 **OPZIONE 2:** L'Istituto fornisce al Partecipante il supporto richiesto in forma di *RIMBORSO per i trasporti in loco, l'alloggio e il vitto, e il corso di formazione, a fronte di documentazione tracciabile.*
 - 3.3.1. il beneficiario (i.c. 1 Bologna) provvede all'erogazione anticipata della somma di 1696 euro, pari al contributo previsto dall'Agenzia Indire per un corso di una settimana in Irlanda (cinque giorni di corso e due giorni di viaggio aereo). Se, a causa della crisi internazionale in atto, il corso verrà svolto in altri Paesi, le spese ulteriori o in difetto eventualmente corrisposte dal partecipante verranno conguagliate al suo rientro, secondo i limiti imposti dalla normativa dei progetti comunitari, come indicato nelle linee guida dell'Agenzia Nazionale INDIRE. Il partecipante verrà rimborsato al rientro dalla mobilità. Qualora le spese sostenute superino il budget assegnato e preventivamente comunicato ai candidati vincitori, si procederà a verificare la presenza di eventuali economie all'interno del progetto KA121. Solo in caso di effettiva disponibilità di tali economie, le spese eccedenti potranno essere coperte; in assenza di economie, i costi ulteriori non saranno riconosciuti.
- 3.4. Il rimborso dei costi sostenuti per l'inclusione, quando applicabile, viene effettuato al 100% dei costi ammissibili in base ai documenti giustificativi presentati dal Partecipante.

ARTICOLO 4 – DIRITTO AL CONTRIBUTO

4.1 Il partecipante ha diritto a ricevere il contributo ai sensi dell'Art. 3 di cui sopra se ha effettivamente intrapreso l'attività durante il periodo di cui all'Articolo 2. Qualora il contributo sia basato su costi reali, questi devono essere basati su documenti giustificativi quali fatture, ricevute, ecc.

4.2 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire i costi di attività già finanziate da fondi dell'Unione Europea. È tuttavia compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento, compresa una retribuzione che il partecipante potrebbe ricevere per le sue attività di tirocinio o di insegnamento, o per qualsiasi lavoro al di fuori delle sue attività di mobilità, purché svolga le attività previste nell'Allegato 1.

4.3 Il partecipante non può richiedere il rimborso delle perdite di cambio o delle commissioni bancarie addebitate dalla banca del partecipante per i bonifici dall'organizzazione di invio.

ARTICOLO- 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al rientro il partecipante dovrà presentare, entro 15 giorni, documentazione delle avvenute spese, che devono essere tracciabili, per emettere il rimborso.

ARTICOLO 6 – RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL PARTECIPANTE

6.1 Qualora il partecipante non rispetti i termini del presente accordo o lo risolva prima della sua scadenza per motivi diversi da quelli indicati nell'Art. 13.1, questi dovrà restituire l'importo del finanziamento già erogato, salvo diverso accordo con l'organizzazione di invio. Il partecipante sarà segnalato dall'organizzazione di invio e l'Agenzia Nazionale ne prenderà visione.

ARTICOLO 7 – ASSICURAZIONE

7.1 L'organizzazione si assicurerà che il partecipante abbia un'adeguata copertura assicurativa prima di iniziare la mobilità, fornendola direttamente o stipulando un accordo con l'organizzazione ospitante affinché quest'ultima fornisca l'assicurazione o fornendo al partecipante le informazioni e il supporto necessari per stipulare autonomamente un'assicurazione.

7.2 La copertura assicurativa deve comprendere almeno un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni.

Compagnia di assicurazione: AIG EUROPE S.A.

Numero della polizza: 38819

Tipologia della polizza: Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza Alunni e Personale della scuola

7.3 La parte responsabile della copertura assicurativa è: l'Organizzazione.

ARTICOLO 8 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

8.1 Il Partecipante deve trasmettere il Rapporto Narrativo online, debitamente compilato, dopo la mobilità all'estero entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'invito a compilarlo. Ai partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo online, può essere richiesto da parte della loro organizzazione un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.

8.2 Potrà essere inviato al partecipante un questionario online complementare per consentire un approfondimento su eventuali problemi di riconoscimento.

ARTICOLO 9 - ETICA E VALORI

9.1 L'attività di mobilità deve essere svolta secondo i più elevati standard etici e del diritto comunitario, internazionale e nazionale applicabile.

9.2 Le parti devono impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea (come il rispetto per la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto, i diritti umani, inclusi i diritti delle minoranze).

9.3 Se il partecipante infrange uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi di questo Articolo, il finanziamento potrà essere ridotto o non erogato.

ARTICOLO 10 - PROTEZIONE DEI DATI

10.1 Tutti i dati personali indicati nel presente Accordo devono essere trattati sotto la responsabilità del titolare del trattamento identificato nella informativa sulla privacy in accordo con la normativa applicabile inerente il trattamento dei dati; in particolare con il Regolamento (EC) n. 2018/1725² e le relative norme nazionali sulla protezione dei dati e per i fini stabiliti sulla informativa sulla Privacy disponibile al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement>

10.2 I dati personali saranno trattati esclusivamente per dare esecuzione al presente accordo da parte dell'organizzazione di invio, dell'Agenzia Nazionale e della Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di trasmetterli agli organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria. (Corte dei conti Europea o Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode - OLAF).

Il partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e correggere eventuali informazioni inesatte o incomplete. Il partecipante è tenuto a rivolgersi all'organizzazione di invio e/o all'Agenzia Nazionale per qualsiasi domanda relativa al trattamento dei propri dati personali. Il partecipante può presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati personali per quanto riguarda l'utilizzo dei dati da parte della Commissione Europea.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE DELL'ACCORDO

11.1 L'accordo può essere sospeso su iniziativa del partecipante o dell'organizzazione se circostanze eccezionali, in particolare *cause di forza maggiore* (cfr. art. 17), rendono impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione. La sospensione avrà effetto dal giorno concordato mediante comunicazione scritta da parte delle parti. L'accordo può essere ripreso in seguito.

11.2 Entrambe le parti possono, in qualsiasi momento, sospendere l'accordo, se l'altra parte ha commesso o è sospettata di aver commesso:

a) errori sostanziali, irregolarità o frodi

² Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

b) grave violazione degli obblighi previsti dal presente Accordo o durante la sua aggiudicazione (inclusa l'attuazione impropria dell'azione, la presentazione di informazioni false, la mancata fornitura delle informazioni richieste, la violazione delle norme etiche (se applicabili), ecc.).

11.3 Una volta che le circostanze consentono la ripresa dell'esecuzione, le parti devono concordare immediatamente la data di ripresa (un giorno dopo la data di fine della sospensione). La sospensione sarà **revocata** a partire dalla data di fine della sospensione.

11.4 Durante la sospensione, nessun contributo finanziario sarà corrisposto al partecipante.

11.5 Il partecipante non può richiedere danni a causa della sospensione da parte dell'organizzazione.

11.6 La sospensione non pregiudica il diritto dell'organizzazione di recedere dall'accordo (vedi articolo 14).

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

12.1 Il contratto può essere risolto da entrambe le parti qualora si verificano circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile.

12.2 In caso di tale risoluzione, il partecipante avrà diritto a ricevere almeno l'importo del contributo finanziario corrispondente alla durata effettiva del periodo di attività. Il partecipante dovrà restituire eventuali fondi rimanenti.

12.3 In caso di grave violazione degli obblighi o se una delle parti ha commesso irregolarità, frodi, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, reati legati al terrorismo (incluso il finanziamento del terrorismo), lavoro minorile o tratta di esseri umani, l'altra parte può risolvere l'accordo tramite formale notifica.

12.4 L'organizzazione si riserva il diritto di adire le vie legali qualora l'eventuale rimborso richiesto non venga volontariamente emesso entro il termine comunicato al partecipante a mezzo lettera raccomandata.

12.5 La risoluzione avrà **effetto** alla data specificata nella notifica quale «data di risoluzione».

12.6 Il partecipante non può richiedere danni a causa della risoluzione da parte dell'organizzazione.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

13.1 Le parti dell'accordo si impegnano a fornire tutte le informazioni dettagliate richieste dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale o da qualsiasi altro organismo esterno autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale per verificare che il periodo di mobilità e le disposizioni dell'Accordo siano state attuate correttamente.

13.2 Qualsiasi constatazione relativa all'Accordo può comportare le misure di cui all'articolo 6 o ulteriori azioni legali ai sensi del diritto nazionale applicabile.

ARTICOLO 14 - RISARCIMENTO

14.1 Ciascuna parte del presente accordo esonera l'altra da qualsiasi responsabilità civile per danni subiti da lui o dal suo personale a seguito dell'esecuzione del presente accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di una colpa grave e deliberata da parte dell'altra parte o del suo personale.

14.2 L'Agenzia Nazionale, la Commissione Europea o il suo personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclamo ai sensi dell'accordo relativo a eventuali danni causati durante

l'esecuzione del periodo di mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non prenderà in considerazione alcuna richiesta di indennizzo o rimborso che accompagna tale richiesta.

ARTICOLO 15 - FORZA MAGGIORE

15.1 Una parte impossibilitata per cause di forza maggiore ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'Accordo non può essere considerata in violazione degli stessi.

15.2 Per "forza maggiore" si intende qualsiasi situazione o evento che:

- impedisce a una delle parti di adempiere agli obblighi derivanti dall'accordo,
- situazione imprevedibile, eccezionale e al di fuori del controllo delle parti,
- non è stato causato da errori o negligenze da una delle parti coinvolte (o di altri soggetti partecipanti coinvolti nell' azione), e
- si rivela inevitabile nonostante l'esercizio di tutta la dovuta diligenza.

15.3 Qualsiasi situazione che costituisca forza maggiore deve essere formalmente e tempestivamente notificata all'altra parte, indicandone la natura, la probabile durata e gli effetti prevedibili.

15.4 Le parti devono immediatamente adottare tutte le misure necessarie per limitare eventuali danni dovuti a cause di forza maggiore e fare del loro meglio per riprendere l'esecuzione dell'azione nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 16 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

16.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

16.2 Il tribunale competente, secondo la legislazione nazionale applicabile, avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Organizzazione e il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, là dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE

L'accordo entrerà in vigore il giorno della firma da parte dell'organizzazione o del partecipante, a seconda di quale delle due avvenga per ultima.

Il Partecipante

nome/cognome/

Firma

Luogo e data

Per l'Organizzazione

nome/cognome/funzione

Firma

Luogo e data

ALLEGATO

Contratto formativo Modelli disponibili sulla Pagina dei Servizi

*[Il beneficiario può redigere un contratto formativo (Learning Agreement) oppure **utilizzare il modello fornito dalla Commissione europea o dall'Agenzia Nazionale.***

Come minimo, ogni Contratto formativo dovrà contenere i seguenti elementi:

- *Il Contratto formativo è concordato e firmato da tre parti principali: il partecipante (o il suo tutore legale), l'organizzazione di invio e l'organizzazione di accoglienza*
- *Informazioni sulla mobilità per l'apprendimento, tra cui: settore, tipo di attività, modalità (fisica, virtuale o blended), data di inizio e fine*
- *Informazioni sul programma di apprendimento a cui il partecipante è iscritto presso l'organizzazione di invio (in caso di discenti) o sul lavoro attuale (in caso di staff)*
- *Un elenco e una descrizione dei risultati di apprendimento attesi*
- *Il programma di apprendimento e i compiti che il partecipante deve svolgere presso l'organizzazione ospitante*
- *Modalità di monitoraggio, tutoraggio e di supporto e le relative persone responsabili presso le organizzazioni di accoglienza e di invio*
- *Descrizione del formato, dei criteri e delle procedure per la valutazione dei risultati di apprendimento*
- *Descrizione delle condizioni e del processo per il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, nonché dei documenti che devono essere rilasciati dalle organizzazioni di invio o di accoglienza per garantire che il riconoscimento sia effettuato*
- *In caso di mobilità per discenti, informazioni su come saranno reintegrati presso l'organizzazione di invio al ritorno dal periodo di mobilità]*